



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE



Prot.n. 8502/2023
Inviata unicamente per mail - Non segue cartaceo

del 16/03/2023

Ai Servizi Centro per l'Impiego
Loro Sedi

Ai Centri per l'Impiego
Loro Sedi

e, p.c. Alle OO.SS. di categoria
Loro Sedi

OGGETTO: L.R. 16/96 e s.m.i. - Art. 13, comma 90, L.R. 10 agosto 2022, n.16 – Ulteriori precisazioni.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza in ordine alla fattispecie rappresentata dalla normativa richiamata in oggetto, sulla scorta delle richieste di precisazione prevenute e sentite le OO.SS. di categoria, appare doveroso puntualizzare alcuni aspetti inerenti all'applicazione dell'art. 13 sopra richiamato, nonché altre non uniformi applicazioni della normativa generale, emerse dalle suddette interlocuzioni, che è necessario ultimativamente definire.

Per quanto riferibile all'esatta valutazione dei requisiti dei soggetti aventi diritto, si ribadisce quanto già disposto con nota 32264 del 24/10/2022, ovvero che gli stessi vanno ricondotti a coloro i quali *"pur aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 14/2006, ne fossero risultati esclusi"*, identificati, pertanto, tra coloro che, in possesso dei requisiti, in quanto già inseriti nei contingenti di cui alla L.R.16/96 o nelle successive integrazioni e modifiche (art.45 ter L.R. 16/96), ne fossero stati cancellati per mancata presentazione dell'istanza entro i termini.

Il riferimento al suddetto art. 45 ter, citato nella nota 7512 dell'8/3/2023, è stato utilizzato, quindi, unicamente, per definire gli "Elenchi speciali dei lavoratori forestali" come ad oggi sono identificati, e non anche quale ulteriore criterio selettivo nella determinazione del requisito di ammissibilità.

Altra questione inerisce poi alla definizione delle procedure relative al completamento dei contingenti degli operai a tempo indeterminato, posta all'attenzione di questa Direzione in quanto soggetta a difformi interpretazioni da parte di taluni di codesti Servizi.

In merito si fa presente che per tale determinazione non può che riferirsi al dettato normativo di cui all'art. 51 della L.R. 16/96, laddove il combinato disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo espressamente prevede che l'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale e che ad esso vi provvede l'Amministrazione forestale a mezzo di un'apposita commissione provinciale all'uopo istituita.

Pertanto, stante anche che in virtù del comma 15 dell'art. 44 della L.R. 14/2006 *"il lavoratore, in caso di rinuncia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine*



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FSE
Fondo Sociale Europeo

dell'avvenuta rinuncia in via definitiva e permanente", le SS.LL. in sede di aggiornamento dei contingenti di che trattasi potranno inserire nuovi lavoratori (O.T.I.) solo dopo aver acquisito il provvedimento formale di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Amministrazione forestale competente, ovvero avendo accertato l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato sul sistema delle Comunicazioni Obbligatorie.

In merito, infine, a quanto segnalato riguardo a presunte cancellazioni dai contingenti di cui agli elenchi speciali di lavoratori forestali per mancato completamento del turno di garanzia occupazionale, tale determinazione non può prescindere, anche qui, dalla lettura del combinato disposto di cui al comma 5 dell'art. 53 della L.R. 16/96 e del comma 14 dell'art. 44 della L.R. 14/2006, laddove i casi di decadenza dal contingente di appartenenza, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, sono di fatto riferibili esclusivamente a due fattispecie per il legislatore equivalenti: la mancata presentazione alla richiesta di avviamento (di competenza del Centro per l'Impiego che lo effettua) e il mancato espletamento dell'attività lavorativa, che è, invece, oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro e, nel caso, di specifica comunicazione.

Pertanto, prescindendo dai casi di rinuncia al turno, le SS.LL., in assenza di una formale comunicazione dell'Amministrazione forestale circa il mancato espletamento dell'attività lavorativa e, salvo i casi di comunicazione di licenziamento a 0 (zero) giornate lavorative, dovranno astenersi dal disporre cancellazioni dai contingenti ai sensi dell'art. 44, comma 14 della L.R. 14/2006.

Il Dirigente Generale
Ing. Gaetano Sciacca

